

Favorevole al ceto bancario: il Tribunale di MONZA si pronuncia sulla formula per l'usuraietà e sull'onere probatorio.

La Banca, difesa congiuntamente dall' **Avv. LUCIO BONGIOVANNI** e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di **SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS)**, ha ottenuto due importanti riconoscimenti per l'intero ceto bancario.

In data **20.7.2016**, il **Tribunale di Monza** ha pubblicato la sentenza n. 2205/16, con cui ha precisato, tra l'altro, **due profili particolarmente interessanti in materia** di: *a) formule di calcolo applicabili in materia antiusura; b) rimedi processuali utilizzabili dal correntista in sostituzione del proprio onere probatorio.*

E' in assoluta coerenza con l'intero impianto normativo dettato in materia di usura **intendere le Istruzioni della Banca d'Italia alla stregua di norme tecniche** previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione in concreto della legge ordinaria. Pertanto, se è pur vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia quali fonti di diritto, tuttavia un eventuale calcolo del TEG applicato secondo differenti formule matematiche, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.

Altro punto di rilievo della sentenza è la definizione **dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.** Viene infatti statuito che solo nel caso in cui il cliente, pur avendo regolarmente richiesto copia della documentazione, non abbia conseguito dalla banca la documentazione indicata, potrà in sede giudiziale invocare in sostituzione del proprio onere probatorio rimedi di carattere processuale, quale in particolare un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Là dove, viceversa, non risulti che l'attore abbia preventivamente esercitato il proprio diritto soggettivo ex art. 119 TUB, va affermata l'inammissibilità di un ordine di esibizione posto a carico della banca, in quanto tale strumento processuale finirebbe con assumere una portata meramente esplorativa e rivolta a sostituirsi all'onere probatorio inevaso gravante su di una parte.